



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/30 DEL 6.02.2020

Oggetto: Modifica della Delib.G.R. n. 13/17 del 4.3.2008 "Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia" in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5840 del 11.12.2017.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 13/17 del 4.3.2008 la Giunta regionale ha classificato le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli ed associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Con la stessa deliberazione sono stati individuati i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, le modalità di verifica sul regolare esercizio delle attività sanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi, i requisiti organizzativi strutturali e tecnologici relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento degli studi professionali di fisioterapia. Con la successiva deliberazione n. 21/42 del 8.4.2008 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione definitiva della deliberazione in oggetto.

I provvedimenti regionali sono stati oggetto di impugnazione davanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna da parte del Sindacato Italiano Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMMFER), che richiedeva l'annullamento degli stessi ritenendo le deliberazioni impugnate portatrici di una disparità di trattamento a fronte di prestazioni riabilitative erogate al paziente dal fisioterapista e dal fisiatra, anche tramite apparecchi elettromedicali del tutto identiche. Il SIMMFER riteneva la regolamentazione per gli studi professionali di fisioterapia maggiormente favorevole sotto il profilo dei requisiti minimi organizzativi, nonché strutturali e tecnologici, rispetto ai requisiti imposti alle strutture e agli studi professionali del personale medico erogante le medesime prestazioni di medicina fisica e riabilitativa. Il TAR Sardegna con Sentenza Sez. I, n. 1511/2009 ha respinto il ricorso. La Sentenza del TAR è stata appellata al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5840 dell'11.12.2017 riconosce che nell'ambito operativo specifico delle prestazioni riabilitative, caratterizzato dall'impiego di apparecchi elettromedicali, il fisiatra ed il fisioterapista svolgono la loro attività con modalità e tecniche equivalenti, che



giustificano una analoga dotazione di requisiti e cautele, in quanto il rischio potenziale per i pazienti è il medesimo. Inoltre gli effetti collaterali e gli eventi avversi che possono verificarsi in corso di somministrazione di fisioterapia strumentale sono molteplici e, mentre nell'ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione è costante la presenza del medico, nello studio del fisioterapista la presenza del medico non è richiesta, pur non avendo il fisioterapista titolo e formazione per intervenire con farmaci e manovre salvavita sul paziente.

La normativa nazionale all'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 dispone che l'autorizzazione alla realizzazione è necessaria sia per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio e non differenzia i requisiti minimi tecnologici, strutturali ed organizzativi sulla base del soggetto erogatore. La succitata normativa all'art. 8 prevede l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione esclusivamente alla tipologia delle prestazioni erogabili.

Inoltre la Sentenza del Consiglio di Stato, in merito alla autonomia professionale che contraddistingue l'operato del fisioterapista, precisa che tale autonomia si esplica esclusivamente al solo ambito del profilo e delle competenze proprie del fisioterapista e, comunque, in rapporto alle diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica, cioè all'interno di una preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che alla verifica dei risultati.

La normativa vigente attribuisce al medico la responsabilità della diagnosi e del percorso terapeutico anche nell'area della riabilitazione, le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un'equipe della quale fa parte anche il fisioterapista.

L'Assessore precisa che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5840 dell'11.12.2017 dispone unicamente effetti conformativi del successivo esercizio e non effetti ex tunc di annullamento, demolitori degli effetti degli atti impugnati né quelli ex nunc, non determinando pertanto un vuoto normativo retroattivo che potrebbe compromettere le attività espletate e i rapporti negoziali e patrimoniali nel frattempo posti in essere sulla base delle disposizioni vigenti. Il Consiglio di Stato dispone che:

- la Regione Sardegna proceda all'approvazione di una deliberazione sostitutiva nelle parti censurate (punti 4.1, 4.2 e 5 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 13/17 del 2008) di quella qui



- impugnata, entro il termine di dieci mesi nel rispetto delle considerazioni esposte;
- di non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati in primo grado e disporre unicamente gli effetti conformativi delle statuizioni della sentenza;
 - in attesa della rinnovata emanazione (con effetti di per sè non retroattivi) della deliberazione sostitutiva, nel rispetto dei procedimenti previsti dalle leggi, rimangono ferme tutte le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008.

La Sentenza del Consiglio di Stato pertanto non produce ulteriori conseguenze sulla legittimità e sulla efficacia di qualsiasi atto o provvedimento emesso in applicazione o in seguito della deliberazione n. 13/17 del 2008.

Per quanto sopra rappresentato l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene necessario, al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, procedere a sostituire i paragrafi 4.1, 4.2 e 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008 con i paragrafi 4.1, 4.2 e 5 dell'allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di ottemperare con la presente deliberazione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5840 del 11.12.2017;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce i paragrafi 4.1, 4.2 e 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/17 del 4 marzo 2008;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas